

DOGANA ALERT SPECIAL

LA NUOVA GUIDA DELLA COMMISSIONE EUROPEA CONTRO LE PRATICHE ANTIELUSIVE

La Commissione europea ha pubblicato un importante aggiornamento sulle necessarie **procedure di due diligence** da mettere in atto contro il rischio di elusione delle sanzioni indette a partire da febbraio 2022.

A seguito delle sanzioni che l'UE ha progressivamente imposto nei confronti della Russia, infatti, alcuni tra i soggetti e gli enti direttamente destinatari delle misure restrittive hanno messo a punto varie tecniche per aggirare tali disposizioni, per esempio utilizzando schemi finanziari complessi, falsificando la natura o l'origine delle merci scambiate, o affidandosi alle giurisdizioni di paesi terzi. È possibile, quindi, che alcuni operatori UE si trovino nella posizione di facilitare tali attività vietate, riducendo così l'impatto delle sanzioni e violando la normativa UE (che gli operatori registrati o costituiti secondo la legge di uno Stato membro sono tenuti a rispettare). La Commissione europea, pertanto, chiarisce agli operatori economici UE quali comportamenti sono potenzialmente idonei a integrare una violazione della normativa sanzionatoria.

COME VALUTARE IL RISCHIO DI UNA POSSIBILE ELUSIONE

Come si legge nelle FAQ della Commissione europea, sebbene non esista un modello di *due diligence* valido per tutti, ogni operatore UE deve calibrare tali attività sulla base delle proprie specificità aziendali e della relativa esposizione al rischio. Nello specifico, ciascun operatore deve sviluppare, implementare e aggiornare regolarmente un **programma di conformità** alle sanzioni, che rifletta i propri modelli aziendali, le aree geografiche di operatività e la valutazione dei rischi relativi a clienti, partner commerciali e personale.

Al fine di mitigare al massimo l'esposizione a possibili sistemi di elusione, la valutazione dovrà seguire una serie di fasi progressive.

In primo luogo, gli operatori UE devono identificare le tipologie di **prodotti e attività economiche all'interno del proprio catalogo** di servizi che rischiano di essere coinvolti nei tentativi di elusione.

Secondo la Commissione UE, tra gli operatori che, in via potenziale, potrebbero risultare

Milano

Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com



Genova

Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
armella@studioarmella.com

maggiormente vulnerabili vi rientrano: i produttori di dispositivi a semiconduttore, di articoli dual use o, comunque, identificati nell'elenco delle merci belliche ad alta priorità, i produttori di beni che hanno una classificazione tariffaria molto specifica, di beni che possono essere erroneamente classificati con un codice doganale, non soggetto a sanzioni, le società di spedizioni che organizzano il trasporto delle merci esportate.

Alla luce di ciò, tutti gli operatori UE, in particolare quelli che identificano aree a rischio più elevato nella loro attività, devono dotarsi di adeguati strumenti di **prevenzione e gestione del rischio**, nonché procedure e controlli per testare l'effettivo funzionamento di tali strumenti.

Inoltre, poiché le tecniche di elusione messe in atto da determinati operatori evolvono nel tempo, diventando sempre più complesse, è necessario che la mappatura dei rischi e delle potenziali vulnerabilità di un'azienda venga aggiornata ogniqualvolta sia necessario (ad esempio in presenza di operazioni societarie straordinarie) e comunque a cadenza regolare. A tal fine, l'operatore economico UE dovrà dotarsi di procedure di **aggiornamento normativo** in materia di sanzioni, sulle tecniche e sui flussi commerciali di elusione.

ANALISI DEI RISCHI CONNESSI AI PARTNER COMMERCIALI

Il rischio si definisce come la capacità di un agente minaccioso di sfruttare una vulnerabilità. Gli operatori devono valutare la natura dei rischi a cui sono esposti i loro prodotti, il loro settore e le loro attività economiche, analizzando come tali rischi possono materializzarsi. Uno dei principali rischi riguarda il tentativo di trasferimenti di

merci in Russia attraverso paesi terzi. Pertanto, al fine di prevenire tali rischi, si prescrive un attento **monitoraggio** degli accordi contrattuali con i clienti.

Al riguardo, è necessario conoscere i propri interlocutori e il proprio grado di affidabilità, verificando, cioè, che le operazioni commerciali riguardanti merci sanzionate non siano dirottate da tali soggetti verso la Russia. Potrebbe essere conveniente, in tal senso, includere specifiche **clausole vincolanti** nel contratto con i partner commerciali di paesi terzi, che vietino ulteriori riesportazioni dei prodotti verso Russia e Bielorussia, nonché eventuali verifiche ex post. La violazione di simili clausole implica la responsabilità contrattuale dei partner in questione; inoltre, la Commissione europea può considerare la mancata condotta di un'adeguata due diligence da parte dell'esportatore UE come una violazione della normativa sulle sanzioni.

Con riferimento alle parti interessate (partner commerciali, clienti, ecc.), è buona pratica considerare una serie di aspetti: capire quali sono i soggetti più rilevanti per l'attività; controllare se qualcuno di questi possa essere preso di mira dalle sanzioni (se sì, verificare se ci sono state modifiche nel loro assetto strutturale o se, ancor peggio, risultano istituiti/entrati in attività dopo l'introduzione delle sanzioni); controllare se le parti interessate si impegnano a rispettare le sanzioni e a non eludere i sistemi di controllo ecc.

Possibili segnali di elusione, relativi a partner commerciali e clienti, che la Commissione europea indica come "**red flags**", possono essere:

- transazioni indirette (mediante intermediari) prive di senso economico;
- nuovi clienti/transazioni con aziende situate

in paesi noti come "hub di esclusione", o che coinvolgono beni rientranti nell'elenco degli articoli di battaglia ad alta priorità;

- transito attraverso aree di "hub di esclusione";
- strutture societarie o fiduciarie legate a paesi alleati della Russia, o la cui complessità non è giustificata dal profilo aziendale del cliente;
- cambiamenti di proprietà di una holding aziendale (per ridurre le quote di proprietà al di sotto del 50%);
- cambiamento del titolare effettivo poco prima o dopo l'imposizione delle sanzioni;
- movimentazione di beni precedentemente associati alla persona sanzionata o per suo conto;
- numerosi trasferimenti di azioni da enti sanzionati ad enti non sanzionati che coinvolgono società costituite dalle medesime persone fisiche/giuridiche;
- potenziale controllo di un ente da parte di una persona designata (nonostante l'apparente proprietà di questa risulti inferiore al 50%);
- mancata disponibilità dei dirigenti a discutere di tematiche aziendali (nonostante il continuo passaggio di comunicazioni per il tramite di un dipendente regolare o un rappresentante che sembra possedere una procura generale "POA").



ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALLE MERCI E ALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

In base alla guida emanata dalla Commissione europea, gli operatori economici UE devono incrementare la vigilanza sull'utilizzo dei conti di corrispondenza, poiché le transazioni effettuate mediante tali conti possono comportare un rischio più elevato di elusione. I conti di corrispondenza si definiscono come i rapporti tra istituti finanziari che facilitano la fornitura di servizi dal corrispondente al rispondente estero; suddetti istituti devono monitorare le transazioni relative ai conti di corrispondenza e stabilire dei quadri di due diligence rafforzati adeguati, con politiche e procedure in grado di mitigare i rischi inerenti a questi rapporti. La tipologia di rischi varia a seconda del profilo rispondente: possono riguardare le attività e i mercati di tale soggetto, il fine dell'attività prevista, come anche la natura e la durata del rapporto contrattuale con il rispondente straniero.

Con riferimento a **transazioni/flussi** di denaro/percorso delle merci, è buona pratica generale analizzare: qual è il paese di origine, transito destinazione della merce; se questo paese è confinante con Russia o Bielorussia; se vengono utilizzati percorsi di trasporto insoliti o schemi finanziari complessi non giustificati; se è cambiato il valore delle produzioni a seguito dell'applicazione delle sanzioni; se ci sono elementi anomali nella documentazione, ecc. Quanto, invece, alle **merci**, occorre verificare se queste: sono soggette a sanzioni o forme di export control, o sono simili a prodotti sanzionati; se sono incluse nell'elenco dei beni dual use ad alta priorità o in quello dei beni economicamente critici; se contengono componenti smontabili, potenzialmente utilizzabili per scopi non previsti; se vengono esportate a paesi che non applicano restrizioni all'export verso Russia e Bielorussia.

MASTER COMMERCIO INTERNAZIONALE E DOGANE

direzione scientifica **Sara Armella**

ottobre 2023 - giugno 2024



ARcom
Formazione

ASSOCAD
Associazione dei Centri di Assistenza Doganale

Accreditato da Agenzia Dogane e Monopoli

Sara Armella

Avvocato, presidente della
Commissione Dogane & trade
facilitation di ICC
armella@studioarmella.com

Stefano Comisi

Avvocato esperto in diritto
tributario nazionale e
internazionale
comisi@studioarmella.com

Milano

Via Torino 15/6
Tel. +39 02 78625150
www.studioarmella.com

Genova

Piazza De Ferrari 4/2
Tel. +39 010 8595200
segreteria@studioarmella.com

Armella
&
Associati

Dogana Alert Special- ottobre 2023

Dogana Oggi è una rivista fiscale curata dallo **Studio Legale Armella & Associati**, avvocati esperti in diritto tributario e commercio internazionale. Lo Studio Armella & Associati svolge attività di consulenza in materia doganale. Contattaci per ogni approfondimento

I testi e i commenti riportati nelle pagine che precedono, ancorché frutto di un'attenta analisi e valutazione, devono intendersi forniti senza alcuna responsabilità.

Copyright riservato. E' vietata ogni riproduzione, anche parziale

Seguici anche sui Social - Studio Legale Armella & Associati - per essere sempre aggiornato sulle novità

